Per noi contribuenti

a cura del dottor Giuseppe Marino, difensore tributario www.studiomarino.com

La Commissione Tributaria Provinciale di Genova ha stabilito un importante precedente per alcune tipologie di contribuenti

Cause civili: ecco chi non paga la registrazione della sentenza

Nelle disposizioni tributarie, quando c'e' una causa tra due parti, che vengono denominate "attore" (colui che ricorre al giudice) e "convenuto" (colui che viene citato in giudizio), molto spesso si verifica un ***litisconsorzio*** facoltativo, ossia, la possibilità -e non l'obbligo- (facoltativo) di citare altre parti nel processo.
La norma tributaria ha istituito una solidarietà tra le parti per il pagamento dell'imposta di registro, ossia quando una sentenza viene registrata bisogna pagare l'imposta per la registrazione della sentenza e al pagamento di tale imposta di registro sono obbligati in solido (ossia tutte) le parti.
Il problema che ci si e' posti e' se tale responsabilità solidale permane solo per "attore" e "convenuto" oppure per altre parti intervenute facoltativamente in un momento successivo.
I Giudici hanno ritenuto, che **la solidarietà non si applica al *litisconsorzio* facoltativo**.
Nel caso specifico, una società presentava tempestivo ricorso avverso un avviso di liquidazione emesso dalla Direzione Provinciale per imposta di registro su registrazione della sentenza emessa dal Tribunale di Genova.
La ricorrente sostanzialmente proponeva le seguenti eccezioni: carenza di motivazione per non aver descritto il calcolo dell'imposta, valore e aliquota; violazione ed errata interpretazione di norme di legge (in particolare l'articolo 57 comma 1 del Dpr 131/86 e tariffa parte 1 articolo 8 comma 1 lettera b e articolo 2697 codice civile) per aver applicato la solidarietà passiva ai fini dell'imposta di registro alla società ricorrente ritenuta erroneamente parte in causa.
La società concludeva il ricorso con la richiesta di annullamento dell'atto.
Il collegio, esaminati gli atti, ha ritenuto fondato il ricorso.
Considerato che la sentenza del Tribunale di Genova ha ritenuto che la partecipazione al processo della società ricorrente e' solo di intervento ***liticonsortile*** facoltativo in qualità di creditrice e vittoriosa nel procedimento.
In particolare è stato evidenziato che nel caso di giudizio con pluralità di parti evocate in giudizio per il medesimo titolo, ovvero anche a diverso titolo in caso di identiche questioni (il cosiddetto ***litisconsorzio facoltativo*** proprio od improprio, ex articolo 103 codice di procedura civile, commi 1 e 2), *"permane l'autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole "causae petendi"*, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibile, restano distinte.

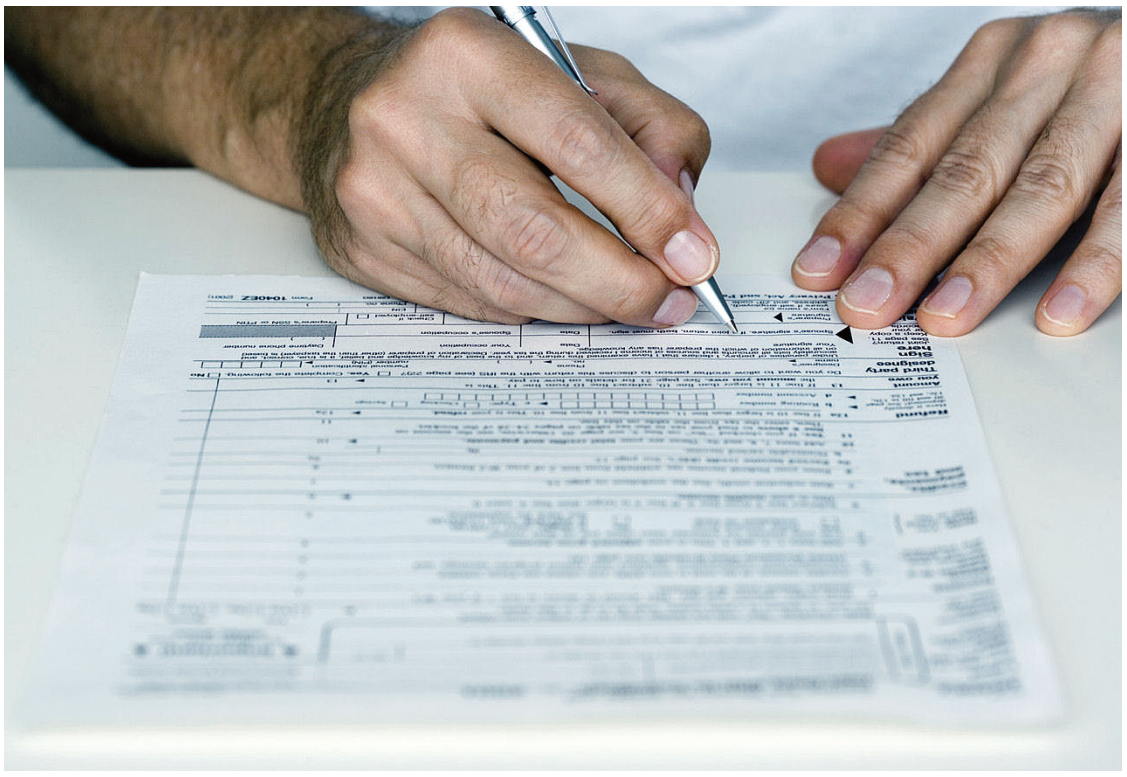

Pertanto, poichè **l'imposta non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto racchiuso in essa**, quale indice di capacità contributiva, il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza ed e' pertanto illegittimo imputare l'imposta su tutti i soggetti partecipanti al giudizio (**Corte di Cassazione 5^sezione sentenza n. 16745 del 16 luglio 2010**).
La **Corte di Cassazione, 5^ sezione, sentenza n.14112 dell' 11 giugno 2010** ha stabilito, **in caso di sentenza emessa**
all'esito di accertamento di responsabilità civile, contenente statuizioni di condanna nei confronti dei convenuti ritenuti responsabili e pronuncia di rigetto della domanda nei confronti di convenuti ritenuti estranei all'illecito, che *"non trova applicazione la solidarietà passiva prevista dal Dpr 131/86 in quanto non sussiste alcun legame di derivazione necessaria tra la statuizione di condanna e quella di reiezione della domanda, fondate su distinte vidimazioni risultanti da una ricostruzione dei fatti diversa da*
quella prospettata dall'attore, e non vi è alcun rapporto sostanziale tra quest'ultimo ed i convenuti vittoriosi, ma un mero rapporto processuale il cui contenuto economico, limitato alle spese processuali ovvero all'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., è estraneo a quello in funzione del quale è liquidala l'imposta pretesa dal Fisco".
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova sezione 10 con sentenza 210/10/11 depositata il 16 giugno 2011 (presidente e relatore Vincenzo Loffredo, giudici Alfredo Mazza e Vittoria Del Vigo) hanno accolto il ricorso, costituendo un altro prezioso precedente per la difesa dei contribuenti.

IL CORRIERE FLEGREO

Direttore Responsabile
Danilo Pontillo

Caposervizio
Leonardo Balletta

Redazione
Giampiero Cardillo, Tiziana Casciaro, Ciro Celeste, Mara Cristofaro, Carmen Del Core, Carlo De Vivo, Marco Di Bonito, Chiara Esposito, Ilaria Fasulo, Noemi Gesuè, Daniele Illiano, Ludovica Luongo, Lino Mangiapia, Giuseppe Marino, Veronica Meddy, Dario Postiglione, Chiara Pinto, Dario Maria Russo, Rita Anna Sabino, Laura Sassu, Marina Schiano di Cola, Melania Scotto d'Aniello

Foto
Alessandro Esposito, Mimmo Lucignano, Alfio Panico, Nando Panico

Grafica e impaginazione
Riccardo Monfrecola

Editore
Served s.r.l.
Via Roma, 10
80078 Pozzuoli (NA)

Redazione e Amministrazione
Via Roma, 10
80078 Pozzuoli (NA)
Tel. Fax 081/526.44.66
Email: info@corriereflegreo.it

Contatti Pubblicitari
Tel. 393.4413739

Stampa
Grafic Processing
Zona Industriale località
Pantano Acerra

Distribuzione
in proprio

Registrazione Tribunale di Napoli
n°87 del 23.10.2008

Copie arretrate 2,00€